DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1986

recante abrogazione della decisione 86/139/CEE relativa a talune misure protettive contro la peste suina africana nei Paesi Bassi

(86/368/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare gli articoli 9, 9 bis e 9 ter,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare gli articoli 8, 8 bis e 8 ter,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare gli articoli 7, 7 bis e 7 ter,

considerando che nei Paesi Bassi si è constatata la presenza di focolai di peste suina africana;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 86/139/CEE del 4 aprile 1986, relativa a talune misure protettive contro la peste suina africana nei Paesi Bassi (5) modificata da ultimo dalla decisione 86/302/CEE (6), mediante le quali alcune parti del territorio sono state oggetto di divieto negli scambi intracomunitari di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina, e in seguito progressivamente liberate tenendo conto della chiarificazione della situazione della malattia;

considerando che non è stato constatato alcun nuovo focolaio della malattia, che i risultati di un vasto programma di ricerca sierologica sistematica, ivi compresa l'utilizzazione di « suini sentinelle » negli allevamenti infetti, mostrano che la malattia è stata eliminata nel territorio dei Paesi Bassi;

considerando che le autorità olandesi hanno dato ogni garanzia al comitato veterinario permanente continuando a vietare l'entrata negli scambi intracomunitari di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina sottoposti a restrizione in conformità delle decisioni della Commissione 86/139/CEE, 86/150/CEE della Commissione (7), e alla decisione 86/302/CEE, relativa a talune misure protettive contro la peste suina africana nei Paesi Bassi;

considerando che la decisione 86/139/CEE può essere abrogata;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/139/CEE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(5) GU n. L 108 del 25. 4. 1986, pag. 57.
(6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 49..
(7) GU n. L 112 del 29. 4. 1986, pag. 51.